

Una sintesi dei punti principali dei programmi dei nove candidati dell'Amt al nuovo Cpgt

# Giustizia tributaria al voto, obiettivo indipendenza e dignità

L'Amt, sin dalla sua costituzione oltre 23 anni fa, si è costantemente battuta per la indipendenza e la dignità, anche economica, dei giudici tributari. Valori che i sottoelencati candidati hanno costantemente sostenuto nella loro militanza associativa, che rappresenta una premessa preziosa per il più efficace svolgimento del ruolo istituzionale. Qui una sintesi dei loro programmi. Sosteniamoli!

**Giulio Corsini.**  
*Giudice della Corte di giustizia tributaria di 2° grado Sicilia.*

Il nuovo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – che avrà di fronte uno scenario legislativo sostanzialmente inedito disegnato dalla legge 130/22 e dalla legge delega 111/23 – dovrà adoperarsi a mio avviso sotto una duplice linea d'azione: per un verso, ove possibile, e nei limiti del suo ruolo istituzionale, dovrà promuovere l'adozione da parte del legislatore di tutte le necessarie modifiche al nuovo impianto normativo che appare incompleto e certamente problematico; per altro verso, dovrà dare attuazione alla legge con risoluzioni, indicazioni e prassi tutelanti ed equilibrate, garantendo il progressivo e coordinato subentro dei nuovi magistrati, promuovendo una coesistenza sostenibile tra le diverse professionalità, che sia piena espressione del principio di indipendenza, vieppiù considerata la notoria peculiarità delle parti in causa nel contenzioso tributario. In particolare, il legislatore dovrà essere ulteriormente chiamato a valutare se consentire anche il transito – previa eventuale selezione – di parte della componente cd. laica dell'attuale organico. Dovrà poi promuoversi con fermezza la rivisitazione del meccanismo retributivo, che è stato ripetutamente segnalato come scarsamente compatibile con i principi costituzionali di tutela della dignità del lavoro (si ricordi, al proposito, a titolo esemplificativo, il mancato adeguamento dei cd. compensi variabili sin dal 2006). Ciò vieppiù considerato che dopo l'ingresso dei nuovi magistrati professionali, vi sarà una coesistenza di professionisti che svolgono la stessa attività giurisdizionale con trattamenti retributivi e, finanche, giuridici, profondamente diversi. Non da ultimo, considerate anche le norme introdotte con la de-



Giulio Corsini



Luciana Cunicella



Gianluigi Dettori



Annamaria Epicoco



Carlo Fucci



Pietro Perla



Paolo Scafi



Maria Rosaria Scurpa



Raffaele Tuccillo

lega, dovrà porsi particolare attenzione agli interventi di ampliamento e potenziamento dell'informatizzazione, gestiti per lo più in via diretta dal solo Mef, ritagliandosi le più opportune interlocuzioni.

**Luciana Cunicella.**  
*Vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Roma.*

La Costituzione italiana sancisce l'indipendenza della magistratura come un principio fondamentale che non può prescindere da un adeguato trattamento professionale in termini di retribuzione e tutela previdenziale. È essenziale garantire ai giudici condizioni economiche dignitose al fine di permettere loro di amministrare la giustizia in modo sereno ed efficace. Dopo il parere motivato

della Commissione europea sulla retribuzione dei magistrati onorari, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato nei giorni scorsi per questi ultimi l'introduzione di una disciplina retributiva e previdenziale decorosa nella prossima legge di bilancio. È un passaggio fondamentale che getta le basi per una necessaria revisione del trattamento economico anche per i giudici tributari in servizio, i cui compensi sono immutati dal 2007, senza alcun adeguamento e senza il riconoscimento di compensi per l'attività svolta nelle udienze cautelari, le cui istanze costituiscono il 44,0% dei ricorsi depositati. L'aspetto economico è solo una delle tante problematiche che dovranno essere risolte nel prossimo futuro e il Cpgt si troverà ad affrontare

numerosi profili critici di applicazione della legge 130/2022 in cui occorre instaurare un necessario dialogo costruttivo con il governo sui vari aspetti della riforma, tra cui l'indipendenza della magistratura e il giusto riconoscimento di una serie di diritti tra i quali la valorizzazione delle competenze esistenti, con possibilità di transito nella magistratura tributaria da parte degli attuali giudici tributari, il mantenimento a 75 anni dell'età di cessazione dal servizio dei magistrati attualmente in servizio almeno sino al completamento dell'organico di 576 magistrati tributari, la previsione di un concorso per mobilità orizzontale con cadenza annuale, un attento monitoraggio sulla revisione della geografia giudiziaria, tenendo

conto delle specifiche problematiche territoriali nelle diverse regioni, oltre ad una serie di ulteriori aspetti che dovranno essere affrontati con grande impegno per garantire una giustizia efficace e indipendente per tutti i cittadini.

**Gianluigi Dettori.**  
*Presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di 2° Sardegna.*

Nato a Cagliari nel 1970, inizia la sua carriera come cancelliere del ministero della giustizia; consegue la laurea in giurisprudenza, quindi il diploma alla scuola di specializzazione per le professioni legali col massimo dei voti (60/60 e lode), il master in Droit des communities territoriales (Italia/Francia), collabora con la cattedra di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'università di Cagliari, partecipa come relatore a numerosi convegni in materia di diritto penale sostanziale e processuale; viene nominato docente di alcuni corsi di specializzazione.

Dal 2010 è magistrato ordinario: prima come pubblico ministero alla procura della Repubblica di Bergamo; quindi, (dopo una applicazione extradistrettuale semestrale alla procura della Repubblica di Tempio Pausania) ottiene il trasferimento al tribunale di Cagliari, dove esercita le funzioni di giudice civile (sezione famiglia) prima e di giudice penale poi. Nel 2010 viene nominato giudice della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, poi vicepresidente di sezione; nel 2017 viene trasferito alla Commissione tributaria regionale per la Sardegna, dove esercita funzioni di presidente f.f. della ottava (ora terza) sezione, e nel 2022 viene nominato presidente di sezione, incarico che attualmente ricopre presso la terza sezione. **Proposte per il programma di lavoro:** indipendenza della magistratura tributaria (specie dal Mef); questione morale; parificazione delle funzioni tra giudici e magistrati tributari e abolizione del limite di età; ripartizione geografica degli uffici e questione delle pendenze e del contenzioso e dei carichi di produttività pro capite; nomine a uffici direttivi e predeterminazione criteri di scelta; scuola della magistratura tributaria; istituzione, organizzazione, gestione; conquista del ruolo propulsivo e consultivo del Cpgt verso il potere le-

## Un giudice indipendente come garanzia per tutti i cittadini

giudiziario; codice disciplinare e incompatibilità con altre funzioni, incarichi extraistituzionali; servizi telematici e sistemi automatizzati; gestione e funzionalità; ufficio informazioni presso il Cpgt a disposizione di tutti i giudici

**Annamaria Epicoco.**  
*Vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Bari.*

Nell'art. 19, rispetto al testo originario, sono state introdotte le seguenti novità in materia di processo ad opera del Senato che ha definitivamente approvato il 4.8.23 il disegno di legge: rafforzamento del divieto di produrre documenti in appello, così allineandosi alla disciplina processualcivilistica; pubblicazione e comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro 7 gg. dalla deliberazione di merito. La norma fa salva la possibilità di depositare la sentenza (motivazione) nei 30 gg. successivi alla comunicazione (non al deposito) del dispositivo; impugnazione dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La disposizione se può ritenersi giustificata sotto il profilo logico giuridico allorché l'ordinanza sia reiettiva della domanda proposta dal contribuente non appare coerente con la finalità di impulso alla sollecita definizione dell'iter processuale se anche all'amministrazione viene concesso il corrispondente diritto. Ciò in quanto, in caso di concessione della sospensiva, l'udienza di merito va fissata entro i 90 gg. successivi. L'impugnativa al giudice superiore, invece, allungherebbe i tempi della definizione del giudizio. Quindi, il decreto delegato dovrebbe contemplare i contrapposti interessi, ma a maggior ragione dovrebbe finalmente prevedere il riconoscimento del compenso per i provvedimenti resi dal giudice di merito in fase cautelare; - L'ultima novità di rilievo riguarda la previsione dell'accessibilità a tutti i cittadini alle sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributarie gestite dal Mef. Ciò al fine di garantire la parità delle armi e il diritto di difesa. In questo caso sarà necessario che il decreto delegato garantisca il diritto alla privacy.

**Carlo Fucci.**  
*Giudice della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Caserta.*

Sono giudice tributario, quale componente, presso la Corte di giustizia tributaria di Caserta. Come magistrato ordinario ho la qualifica di magistrato di Cassazione; ho esercitato per diversi anni le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.,

attualmente sono procuratore della Repubblica presso il tribunale di Isernia. Sono stato più volte incaricato dal Csm per svolgere relazioni su argomenti di procedura penale anche per il corso per aggiornamento professionale "Falcone-Borsellino" in materia di criminalità organizzata. Mi sono impegnato per anni, anche come esponente associativo nell'Anm, del profilo ordinamentale della Magistratura ordinaria nonché delle sue tutele, dei mezzi e delle strutture indispensabili per svolgere l'attività. Circa la riforma attuata con la legge n. 130/22, sottolineo che presenta diversi profili critici che riguardano tra l'altro sia l'autonomia ed il ruolo del Cpgt occorrendo il riequilibrio dei rapporti con il Mef, sia la mancata previsione: per gli attuali giudici tributari di poter partecipare al transito immediato nella magistratura tributaria, di un trattamento economico per i Gt che cessano dal servizio ed uno diverso dall'attuale per quelli che continueranno a svolgere le funzioni di Gt, della valorizzazione sul piano ordinamentale del lavoro anche cd. laici.

**Pietro Perla.**  
*Vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Pescara.*

La Corte cost. con sent. n. 6/2018 ha ritenuto esclusa ogni possibilità di intervento delle SU in sede di controllo di giurisdizione sulle sentenze del Cds e della Corte conti nei casi di violazione di norme dell'Unione europea, oltre che della Cedu, anche in presenza di contrasto denunciato con sentenze della Corte Ue. Nell'ottica del rinvio pregiudiziale tendente a ottenere dalla Corte giustizia una pronuncia sulla compatibilità fra disposizioni interne e norme europee, emerge l'ord. n. 660/2023, della Cgt II grado del Lazio, con la quale si chiede: 1. se gli articoli 2 e 19, Tue, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, il valore dello Stato di diritto, il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione e il principio dell'indipendenza del giudice che tali diritti è chiamato a garantire ostino ad una normativa interna che prevede che la nomina del nuovo Cpgt; 2. se il magistrato che ha risposto all'interpello del Cpgt per svolgere in via esclusiva l'attività giurisdizionale tributaria, rimanendo in servizio alle stesse condizioni di lavoro e organizzazione del servizio svolte in precedenza come Gt, possa essere considerato giudice indipendente; 3. se i giudici tributari in regime di non esclusività lavorativa nella giurisdizione tributaria, quali sono i componenti del Collegio che dovrà decidere il proce-

dimento principale tributario di appello, rientrino nella nozione di "lavoratore", in rapporto di subordinazione di tipo tecnico e sostanziale con il datore di lavoro Mef. 4. Se l'applicazione al giudice tributario, di condizioni di lavoro discriminatorie rispetto a quelle assicurate al magistrato tributario quale lavoratore comparabile a parità di prestazioni lavorative, con un trattamento economico di gran lunga inferiore con compensi in parte in misura fissa e in parte a cottimo per ogni decisione adottata, senza alcun trattamento previdenziale e contributivo e senza diritto a ferie retribuite, impedisce che lo stesso giudice tributario possa essere considerato giudice indipendente; 5. se gli articoli 20, 31 e 47 della Carta, ostino rispetto a normativa interna che discrimina il trattamento economico, previdenziale, contributivo e il diritto alle ferie retribuite dei giudici tributari rispetto ai magistrati tributari come lavoratori comparabili.

**Paolo Scaffi.**  
*Presidente di commissione della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Sondrio.*

Il principio costituzionale di indipendenza del giudice ordinari e speciali è garanzia per tutti i cittadini. Oltre alla mancata risoluzione della problematica delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di organizzazione della giustizia tributaria, la legge 130 presenta altri aspetti problematici riguardo l'indipendenza del giudice tributario. La inamovibilità e la uguaglianza dei magistrati, che devono distinguersi solo per funzioni, sono previste all'art. 107 Costituzione non come privilegio ma per assicurare a tutti un giudice indipendente. La previsione di due categorie di giudicanti (giudici già in servizio e magistrati a tempo pieno) con le medesime funzioni non può che sollevare perplessità, dovendosi tra l'altro adeguare i carichi di lavoro alle diverse posizioni di status (ed al diverso trattamento economico) senza compromettere la uguaglianza tra i giudicanti riguardo la tipologia di ricorsi assegnati come relatori o giudici monocratici. Dovrà essere l'organo di autogoverno a prevedere criteri di organizzazione degli uffici in particolare riguardo la formazione dei ruoli monocratici e collegiali, e per questi ultimi la individuazione dei relatori, che, pur tenendo conto della inevitabile diversità di impegno in termini di tempo tra le due categorie, garantiscano una pari dignità anche in termini di rilevanza dei ricorsi assegnati e di peso nella formazione delle decisioni collegiali. Operando altrimenti si tradirebbe la volontà del legislatore e si comprometterebbe il principio di indipenden-

za garantito anche dalla pari dignità tra giudicanti. Di questa esigenza, ma anche della inamovibilità, non pare aver tenuto conto il legislatore prevedendo la possibilità di applicare di ufficio (e quindi anche senza il loro consenso) i soli giudici già in servizio al 1° gennaio 2022 nelle sedi ove a seguito dell'abbassamento del limite di età (e perché non anche a quelle rimaste vacanti a seguito di trasferimenti, dimissioni ...?) manchino i componenti necessari per la formazione del collegio.

**Maria Rosaria Sciarpa.**  
*Vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Cremona.*

La nuova geografia giudiziaria e le prerogative del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La legge n.111/23- delega al governo per la riforma fiscale-ha previsto la ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle Corti di secondo grado, con l'adozione della disciplina per le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari interessati da tale riordino, assicurandogli l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate nelle Corti di provenienza. L'attuale assetto normativo (decreto legislativo n.545/92) assegna al Cpgt il compito di deliberare sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Corti di giustizia tributaria, disponendone, in caso di necessità, l'applicazione presso altra Corte e, in caso di vacanza presso una sede giudiziaria, di provvedere a bandire almeno una volta l'anno interPELLI per il trasferimento di giudici con medesima funzione o superiore. La problematica su cui soffermare l'attenzione è quella del come la disciplina che sarà adottata andrà ad incidere sulle prerogative del Consiglio in tema di gestione dell'organigramma dei magistrati e giudici tributari. Occorrerà, dunque, da parte del nuovo Consiglio, un'opera di vigilanza e contemporaneamente propositiva attraverso la normativa secondaria di competenza, affinché il dettato legislativo che si prospetta lasci inalterata tanto la funzione consiliare di deliberare sulle nomine e sulle procedure di trasferimento dei magistrati e giudici tributari, quanto, e soprattutto, che i nuovi criteri non si trasformino in un ulteriore vulnus per i giudici. L'attenzione andrà particolarmente rivolta agli attuali giudici tributari, ovvero quelli presenti nel ruolo unico che oggi costituiscono, e ancora a lungo costituiranno, l'ossatura portante della giurisdizione tributaria. A questi giudici andrà assicurato che lo svolgimento della funzione non diventi oltrremodo onerosa in conse-

guenza della ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti a fronte di compensi irrisori che, sarebbe necessario con l'occasione, vengano rivisti in senso dignitoso rispetto alla funzione esercitata.

**Raffaele Tuccillo.**  
*Giudice della Corte di giustizia tributaria di 1° grado Roma.*

La legge n. 130/2022 di riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria ha posto al centro del dibattito politico e mediatico la situazione della giustizia tributaria. A prescindere dalle, pur consistenti problematiche che interessano la citata riforma, quale è lo status giuridico ed economico dei giudici tributari? I giudici tributari esercitano la giurisdizione tributaria, senza limiti di materia, valore o altro, e la esercitano in modo esclusivo e a tempo indeterminato. Si tratta di una funzione riservata per legge alla giurisdizione tributaria e che trova un suo riferimento nella stessa Costituzione del 1948. I giudici tributari, inoltre, sono: immessi in un ruolo organico, assegnati a una determinata Cgt e tenuti all'osservanza dei doveri previsti dall'ordinamento di riferimento; analogamente ai giudici delle altre giurisdizioni hanno un proprio organo di autogoverno, con competenze disciplinari, in materia di trasferimenti, conferimenti di incarichi ecc. Le principali differenze dalle altre giurisdizioni appaiono legate ai trattamenti economico, contributivo e previdenziale. Il trattamento economico complessivamente spettante ai giudici tributari è privo di alcun collegamento con la qualità e la quantità del lavoro prestato e con le responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Peraltro, la determinazione del compenso - ferma da oltre 17 anni senza alcun adeguamento al costo della vita - è rimessa alla discrezionalità del Ministero dell'economia e delle finanze che, a maggio 2023, ha determinato il relativo importo senza apportare, con specifico riferimento al compenso variabile, alcun incremento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale del 2006 e senza tenere in considerazione il parere espresso dall'organo di autogoverno. Appare pertanto necessario un intervento diretto ad adeguare il compenso spettante ai giudici tributari non solo al costo della vita, ma anche alle nuove incombenze imposte dalla legge n. 130/2022.

© Riproduzione riservata

Pagina a cura  
dell'Associazione  
magistrati tributari  
Via Labicana, 123 Roma  
presso Corte di Giustizia  
Tributaria di II° Lazio  
www.amtmail.it